



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 106 DEL 26-11-21

OGGETTO: ATTIVAZIONE ISTITUTO DI CUI ALL'ART.1 C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PIORACO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEFANO AVV. TOMASSONI CLAUDIO

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CICCONI MATTEO	SINDACO	P
GAGLIARDI LUCA	VICESINDACO	P
TAMAGNINI LUISELLA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Tizzoni Roberto

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **CICCONI MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2020 avente ad oggetto “Conferimento al Segretario Comunale della funzione di coordinamento e di responsabile del personale (parte giuridica) – Atto di indirizzo e provvedimenti conseguenti”;
- Decreto del Sindaco n. 5 del 13/02/2020 con il quale si conferivano al Segretario Comunale avv. Fabio Trojani le funzioni di Coordinamento del Personale dipendente e di Responsabile del Personale – Parte giuridica;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/2020 si procedeva allo scioglimento anticipato della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Apiro – Pioraco – Poggio San Vicino;

RILEVATA la necessità di avvalersi di una unità di personale adeguatamente formata e con l’esperienza necessaria per fornire all’Ente un supporto a livello amministrativo, con particolare riguardo all’organizzazione e al coordinamento del personale;

INDIVIDUATA inizialmente tale figura nel vice-segretario dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, dott. Alessio Sacchi, responsabile dell’area amministrativo-contabile dell’Ente;

PRESO ATTO che l’individuata figura di cui sopra rinunciava all’incarico, dalla data del 14/11/2021, in esito all’assunzione con qualifica dirigenziale presso altro Ente;

EVIDENZIATA la necessità di acquisire differente unità di personale adeguatamente formata e con l’esperienza necessaria per fornire all’Ente un supporto a livello amministrativo;

INDIVIDUATA tale figura nel vice-segretario del Comune di Montefano, Avv. Claudio Tomassoni, Responsabile del Settore I, Area Amministrativa;

RITENUTO di potersi avvalere dell’istituto previsto dal comma 557 art. 1 legge 311/2004 (c.d. scavalco di eccedenza, fuori orario di lavoro), per il quali non occorre stipulare una convenzione con l’Ente di appartenenza ma semplicemente ottenere il rilascio di una autorizzazione dal medesimo Ente;

VISTE:

- la nota a firma congiunta da parte dei Sindaci dei Comuni di Pioraco e Sefro, prot. com. 4833, trasmessa al Comune di Montefano, con la quale si richiedeva autorizzazione all’attivazione dell’istituto di cui all’art. 1 c. 557 della legge 311/2004 (c.d. scavalco di eccedenza) nei confronti del dipendente come sopra specificato;
- la nota acquisita al prot. com. 7871 con la quale il Comune di Montefano autorizzava il dipendente all’espletamento dell’incarico;

CONSIDERATO che l’Avv Tomassoni ha espresso la disponibilità ad accettare l’incarico;

CONSIDERATO che la richiesta è supportata da valide motivazioni, in quanto i Comuni di Sefro e Pioraco si trovano nella necessità immediata di avere a disposizione un supporto giuridico e amministrativa, stante in fatto che trattasi di Comuni privi di Segretario comunale;

CONSIDERATO altresì che tale scelta si rende opportuna anche in considerazione del fatto che garantisce

- un adeguato e costante confronto per il personale dell'Ente che affiancherà settimanalmente l'Avv. Tomassoni, figura altamente qualificata e con esperienza nel settore;
- la possibilità per gli organi politici di poter correttamente svolgere le loro attività collegiali;

ATTESO che l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001 dispone che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto dispone che le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza";

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che chiarisce come l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", a condizione che tali prestazioni non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

VISTI altresì:

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";
- Le deliberazioni n. 17/2008 della Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per il Veneto ed il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 23/2009, i quali in relazione all'applicazione dell'istituto in parola, suggeriscono l'adozione di un atto convenzionale o di un accordo di collaborazione tra l'Ente utilizzatore e l'Ente di appartenenza;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha specificato la differenza sussistente tra lo “scavalco d’eccedenza” ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti, fermo restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo all’Ente di provenienza;

RILEVATO che, ai sensi del parere del Consiglio di Stato sez. I n. 3764 dell’11 dicembre 2013, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 26 maggio 2014, è possibile riconoscere la titolarità della posizione organizzativa anche ai dipendenti utilizzati dall’Ente ai sensi del citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

VISTO il D. Lgs. 66/2003 che stabilisce che l’orario di lavoro settimanale non può essere superiore a 48 ore, comprese le ore di lavoro di straordinario e che pertanto l’orario di lavoro derivante dal cumulo dei due rapporti, da parte della dipendente preposta, non potrà superare la durata massima consentita;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa riportato, di attivare l’istituto di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 per utilizzo temporaneo della dipendente di ruolo del Comune di Montefano Avv. Claudio Tomassoni, per un periodo iniziale di mesi 7 rinnovabile;

VISTO lo schema di contratto di collaborazione appositamente redatto, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all’instaurazione del rapporto di cui trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzo in regime di c.d. “scavalco di eccedenza”, il compenso dovuto, i reciproci obblighi oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’ex art. 6/bis della legge 241/90 come introdotto dalle legge 190/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri in capo all’Ente corrispondenti al pagamento del compenso e della retribuzione spettante al dipendente Tomassoni, interamente in capo all’Ente in rapporto al Servizio prestato;

VISTO l’articolo 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, come riportato e inserito in calce all'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ATTIVARE l'istituto di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 per utilizzo temporaneo del dipendente di ruolo del Comune di Montefano Avv Claudio Tomassoni con decorrenza dal 01/12/2021, per un periodo iniziale di mesi 7 rinnovabile, previa acquisizione di necessario nulla osta da parte del Comune di Montefano;
3. di INSTAURARE un rapporto di collaborazione con il medesimo dipendente Avv Claudio Tomassoni per l'utilizzo in regime di c.d. "scavalco di eccedenza" ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004, di cui sopra, approvando a tal fine lo schema di contratto da sottoscrivere con il dipendente;
4. di DARE ATTO CHE:
 - orario settimanale e durata dell'incarico potranno essere oggetto di modifica, eventuale proroga e/o rinnovo, previo accordo con il dipendente e con l'Ente di appartenenza;
 - l'attività lavorativa che l'Avv Tomassoni svolgerà presso i Comuni di Sefro e Pioraco si svolgerà al di fuori dell'orario di lavoro del Comune di Montefano, non andrà a recare pregiudizio al corretto svolgimento della prestazione lavorativa presso il medesimo Ente di appartenenza e non dovrà interferire con i suoi compiti istituzionali;
 - il cumulo orario derivante dalla prestazione delle due attività, comprese le ore di straordinario, non può eccedere, in nessun caso, il limite delle 48 ore settimanali come previsto dalla vigente normativa in materia;
 - la retribuzione, spettante all'Avv Tomassoni per la prestazione da svolgere presso i Comuni di Pioraco e Sefro, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, è interamente a carico di questi ultimi ciascuno in base alla prestazioni beneficiate;
5. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sefro, per gli adempimenti di competenza;
6. di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di assumere gli atti gestionali necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

=====

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e 147BIS COMMA I DEL D. L.GS. 18/08/2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**
Visto con parere

Li, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONE MATTEO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto con parere

Li, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tizzoni Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 742.

Pioraco li 07-12-21

IL VICE-SEGRETARIO
COMUNALE
F.to Tomassoni Claudio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pioraco li 07-12-2021

IL VICE-SEGRETARIO
COMUNALE
Tomassoni Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2021 al 22-12-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pioraco li 07-12-2021

IL VICE-SEGRETARIO
COMUNALE
Tomassoni Claudio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Pioraco li 22-12-21

Il Segretario Comunale
F.to Tizzoni Roberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pioraco li 07-12-2021

Il VICE-SEGRETARIO
COMUNALE
Tomassoni Claudio
